



Mod. Cond. Gen. APPALTO

Revisione 2 - 01.03.18

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI ENGIE

ARTICOLO 1 - NORME E PRESCRIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali di Appalto insieme con i capitolati e le specifiche costituiscono parte integrante dell'ordine di ENGIE e si applicano come clausole essenziali dello stesso.

Solo le Condizioni Speciali riportate nei singoli ordini hanno prevalenza sulle Condizioni Generali e possono costituire una deroga.

Le Condizioni Generali di Appalto e le eventuali Condizioni Speciali non potranno essere modificate, né subire aggiunte da parte dell'Appaltatore se non in presenza di accordo sottoscritto con il Committente.

L'Appaltatore dichiara di disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, nonché di capacità tecniche e finanziarie atte a garantire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordine con organizzazione dei mezzi necessari e con assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi relativi.

I mezzi, le attrezzature ed il personale non potranno in alcun caso essere considerati come facenti parte dell'organizzazione del Committente.

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo, di aver preso visione del cantiere e di aver esaminato l'ubicazione dell'area dove devono essere eseguiti i lavori, delle strade d'accesso, e in genere di conoscere tutte le condizioni generali, particolari e locali, di fatto e di diritto, nonché tutti i rischi ed oneri connessi, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi unitari e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dei lavori, e di giudicare perciò remunerativi i prezzi unitari convenuti ed ogni altra condizione conveniente e congrua sotto ogni aspetto.

L'Appaltatore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni e licenze stabilite dalle norme di legge e richieste dalle autorità competenti per svolgere l'attività di carattere imprenditoriale con l'obbligo di operare costantemente nell'ambito delle stesse e delle vigenti regolamentazioni in materia.

L'Appaltatore dichiara sotto sua esclusiva e diretta responsabilità di osservare tutte le prescrizioni legislative in campo assicurativo, previdenziale e antinfortunistico, nonché di applicare il vigente contratto di lavoro di settore nei confronti dei propri dipendenti.

Verrà rilasciata per quanto sopra dichiarazione firmata in cui si espongono le posizioni assicurative e previdenziali di legge.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., ad accettare il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENGIE e a prendere visione delle modalità di approccio della società verso l'Ambiente, la Qualità, la Sicurezza enunciate nel documento "La Politica - Corporate Governance".

ARTICOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

All'ingresso del cantiere l'Appaltatore deve consegnare:

- all'Ufficio Personale del Committente l'elenco nominativo delle persone adibite ai lavori con dichiarazione attestante la regolare assunzione ed iscrizione a libro matricola. Eventuali variazioni che si verificassero durante i lavori dovranno essere comunicate tempestivamente al Committente;

L'Appaltatore è obbligato a dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari per l'esecuzione del lavoro/servizio ordinato.

Il Committente è sollevato da qualsiasi responsabilità in relazione ai mezzi, beni, materiali in giacenza di proprietà dell'Appaltatore.

All'inizio dei lavori verrà nominato un Capo Responsabile che possa fare da tramite con i responsabili del Committente e risponda a questi dell'operato dei dipendenti.

L'Appaltatore si impegna a collaborare con il personale del Committente in caso di eventuali incidenti o necessità di spegnimento incendio, atti di vandalismo, etc.

Gli eventuali allacciamenti all'impianto elettrico, aria compressa etc. del Committente dovranno comunque essere effettuati con l'approvazione del personale responsabile del Committente.

I Capi Responsabili del cantiere potranno intervenire, durante l'esecuzione dei lavori, con qualunque richiesta affinché questi siano eseguiti a regola d'arte.

Qualora il lavoro fosse eseguito nella sede dell'Appaltatore, sarà permesso l'accesso ai Tecnici del Committente al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 3 - SICUREZZA

E' obbligo dell'Appaltatore operare in piena conformità con quanto previsto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) predisposto dal Committente ed adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

A tale scopo l'Appaltatore nominerà un "Responsabile della Sicurezza", avente adeguate credenziali di competenza e preparazione professionale, che opererà sotto la supervisione e assicurando la massima collaborazione al Coordinatore della Sicurezza nominato dal Committente.

Con particolare riguardo alle maestranze impiegate nell'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà garantire che esse abbiano sostenuto tutte le visite mediche di assunzione e di controllo periodiche che le norme di legge prevedono a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che siano formate ed informate sui rischi specifici delle attività che svolgono, nonché sui contenuti del Piano Generale di Coordinamento e Sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; dovrà in generale approntare tutte le cautele ed adottare tutti i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli operai e di terzi, dando immediata comunicazione al Committente di qualsiasi infortunio verificatosi durante l'esecuzione dei lavori a carico di costoro.

Per quanto non contemplato dall'ordine, le attività di che trattasi saranno disciplinate da tutte le norme vigenti in materia di appalti.

Per le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro si richiama la seguente normativa D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. Si richiamano inoltre il D.M. 37/08, Regolamento attuativo D.P.R. 412/93, D.Lgs 192/05, D.P.R. 551/99 e successive modificazioni o integrazioni e quante altre applicabili, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, impegnandosi incondizionatamente e integralmente all'osservanza delle stesse.

Sarà inoltre onere dell'Appaltatore inviare al Committente la seguente documentazione:

- * Iscrizione Camera di Commercio (validità 6 mesi dall'emissione)
- * Posizione INAIL
- * Posizione INPS
- * Elenco contratti applicati
- * Copia libro matricola
- * Nulla osta Uffici Provinciali del lavoro
- * Elenco nominativi personale che interverrà nei lavori
- * Fotocopia permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
- * Estremi massimali assicurativi (RCT-RCO)

- * Documenti di valutazione dei rischi
- * Piano di sicurezza per l'attività (in caso di cantieri previsti dal titolo IV del D.Lgs 81/08)
- * Deleghe in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- * Evidenza corsi di formazione sulla sicurezza
- * Schede tossicologiche di tutti i prodotti che verranno utilizzati in cantiere
- * Evidenza visite mediche periodiche/tesserini vaccinazioni

L'Appaltatore dovrà altresì rispettare scrupolosamente i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine fornite e messe in servizio, ai sensi della Direttiva Macchine N. 89/392/CE e successivi emendamenti, avendo cura che tutte le macchine cui sia applicabile detta normativa siano contrassegnate da apposita marcatura "CE" e corredate dal relativo certificato di conformità.

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà subappaltare in tutto od in parte l'oggetto dell'ordine.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

L'Appaltatore non può cedere in tutto od in parte il credito derivante dall'ordine salvo che la cessione non sia stata preventivamente concordata ed autorizzata per iscritto dal Committente.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE

In caso di infrazione o mancata osservanza da parte dell'Appaltatore di una o più clausole riportate nell'ordine, nelle Condizioni Generali di Appalto e negli eventuali allegati il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'ordine mediante Racc. A.R. o telefax inviato all'Appaltatore fermo in ogni caso per il Committente il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Il Committente potrà inoltre risolvere l'ordine nel caso si verificassero le seguenti condizioni:

- esecuzione lavori non corrispondente a specifica ed accordi contrattuali;
- difformità dallo stato di avanzamento lavori riportato nell'ordine o mancato rispetto dei termini di consegna previsti.
In tal caso, qualora l'esito dei controlli risultasse negativo, il Committente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti in corso;
- l'Appaltatore cessa o minaccia di cessare l'attività, acquisizione da parte di una Società terza del controllo dell'Appaltatore, diventa insolvente, viene messo in liquidazione o si trovi in una situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento;
- nell'ipotesi in cui sia intervenuto a carico dei titolari, legali rappresentanti o direttori tecnici dell'Appaltatore, un provvedimento irrogativo di misura di prevenzione ex L. 27/12/1956 n. 1423 e L. 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, e nel caso di allontanamento dell'Appaltatore richiesto dal Committente per ogni altro motivo;
- qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, rispetto al programma concordato o non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni impartite dal Committente relativamente all'esecuzione e all'andamento dei lavori;
- qualora l'Appaltatore ritardi per più di 10 (dieci) giorni il pagamento al suo personale delle retribuzioni e compensi maturati o non provveda, nei termini di legge, al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, o degli importi comunque dovuti per legge e per ordine collettivo, salva la facoltà del Committente di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all'Appaltatore medesimo sino a concorrenza delle obbligazioni rimaste inadempite;

- qualora i macchinari e le attrezzature utilizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori vengano sottoposti a procedimenti esecutivi o cautelari, e l'Appaltatore non sia in grado di sostituirli entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'invito in tal senso rivoltole dal Committente;

- qualora l'Appaltatore non ottemperi alla richiesta del Committente di sostituire il Responsabile del cantiere o non chieda l'autorizzazione alla sua sostituzione.

In tutti i casi sopra menzionati, la risoluzione opererà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., dal momento del ricevimento da parte dell'Appaltatore, della Racc. A.R. o telefax con cui il Committente comunicherà che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione dell'ordine, il Committente avrà diritto di ottenere l'immediata disponibilità delle aree e dei luoghi per la prosecuzione dei lavori.

Per quanto concerne i mezzi d'opera ed i materiali dell'Appaltatore, il Committente si riserva le seguenti facoltà:

- trattenerli in tutto o in parte, allo scopo di utilizzarli per la prosecuzione dei lavori.

In tal caso le parti concorderanno il prezzo o il canone per l'utilizzo dei materiali e dei mezzi d'opera, che saranno restituiti alla fine dei lavori nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, salve le conseguenze dovute all'uso degli stessi per i lavori da eseguire;

- richiedere che tutti i mezzi d'opera e i materiali, o quelli non prescelti secondo quanto previsto al punto precedente, vengano rimossi e asportati in altro luogo a cura e a spese dell'Appaltatore, entro dieci giorni dalla richiesta in tal senso formulata dal Committente.

Scaduto tale termine, il Committente sarà autorizzato a provvedere direttamente allo sgombero di tali mezzi e materiali a spese dell'Appaltatore, trasportandoli anche in luogo non custodito, a totale rischio dell'Appaltatore medesimo.

Resta inteso che non si procederà alla risoluzione di ogni pendenza fra le parti, ed in particolare non sarà effettuato alcun pagamento eventualmente dovuto all'Appaltatore, se non ad avvenuto sgombero e liberazione del Committente in conformità agli adempimenti sopra previsti.

ARTICOLO 7 - TERMINI DI CONSEGNA

L'Appaltatore si impegna ad attenersi strettamente ai termini di consegna negoziati riportati sull'ordine che sono da considerarsi essenziali ed accettati.

La consegna dei lavori e la loro ultimazione risulteranno da processi verbali firmati dalle parti.

L'Appaltatore dichiara e dà atto che, nello stabilire il termine di cui sopra, si è tenuto conto di tutte le condizioni climatologiche normalmente verificatesi nel passato nel periodo d'esecuzione dei lavori ed altre circostanze quali, a titolo esemplificativo, cassa integrazione guadagni, difficoltà di reperimento di mezzi e materiali che possono influire sull'andamento dei lavori; le parti convengono che situazioni climatologiche straordinarie, da comunicarsi tempestivamente da parte dell'Appaltatore, che possano influire sostanzialmente sui tempi d'esecuzione dei lavori, saranno oggetto di specifica valutazione, secondo criteri obiettivi e di buona fede, da entrambe le parti agli effetti dell'eventuale modifica dei termini l'ultimazione lavori.

Pertanto l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni di sorta ed avanzare alcuna pretesa di compensi od indennizzi, qualora le suddette circostanze influissero sull'andamento dei lavori, salva ed unicamente la facoltà di richiedere una proroga del termine d'ultimazione dei lavori, sempre che la proroga venga riconosciuta giustificata dal Committente.

Il Committente potrà disporre sospensioni totali o parziali dei lavori, quando, a suo insindacabile giudizio, lo consiglino motivi di carattere tecnico, di pubblico interesse o di particolare necessità.

Anche in tal caso, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni di sorta ed avanzare pretese di compensi od indennizzi, in conseguenza delle sospensioni ordinate, salva la corrispondente proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore sarà perciò responsabile di tutte le conseguenze per la ritardata consegna e la non conformità con quanto stabilito nell'ordine del Committente.

Nel caso di ritardi di consegna il Committente si riserva a sua discrezione di:

- risolvere l'ordine di diritto facendo eseguire in tutto od in parte i lavori presso ditte di fiducia addebitando i costi sostenuti all'Appaltatore, impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti;
- applicare all'Appaltatore in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento di eventuali maggiori danni subiti una penale dell' 1% (unopercento) del valore della prestazione non consegnata nel termine stabilito per ciascun giorno completo di ritardo.

L'importo totale della penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordine.

ARTICOLO 8 - RISERVE/AUTORIZZAZIONI

Tutte le eventuali osservazioni, riserve, richieste e domande che l'Appaltatore ritenesse opportuno avanzare in merito all'esecuzione ed all'andamento dei lavori ad essa affidati, dovranno essere formulate, con la specificazione d'ogni elemento tecnico ed economico e con la documentazione eventualmente necessaria, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui i fatti che hanno avuto luogo si siano verificati o sono venuti a conoscenza dell'Appaltatore.

Pertanto, il mancato rispetto dei termini, delle modalità e degli adempimenti di cui sopra comporterà senz'altro la decadenza dell'Appaltatore da ogni richiesta e pretesa fatta valere intempestivamente.

L'Appaltatore non avrà il diritto, cui espressamente comunque rinuncia, di sospendere l'esecuzione dei lavori in attesa delle risposte alle eventuali osservazioni, riserve, richieste e domande.

ARTICOLO 9 - FORZA MAGGIORE

I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di comprovati casi di Forza Maggiore (quali a mero titolo esemplificativo terremoti, alluvioni, incendi, epidemie, etc.) segnalati dall'Appaltatore che impediscano la reale esecuzione dell'ordine.

L'Appaltatore deve immediatamente informare per iscritto il Committente specificando l'entità del ritardo conseguente stimata o reale.

L'eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra le Parti in relazione all'impedimento della causa di Forza Maggiore.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a giorni 30 (trenta) il Committente si riserva il diritto di risolvere l'ordine mediante invio all'Appaltatore di Racc. A.R o telefax.

ARTICOLO 10 - RECESSO UNILATERALE

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dall'ordine in ogni momento a mezzo Racc.A.R. o telefax da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di giorni 60 (sessanta).

In tal caso il Committente riconoscerà all'Appaltatore a fronte della consegna della fornitura fino alla data del recesso un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, dell'attività regolarmente eseguita.

In caso di recesso l'Appaltatore avrà l'obbligo di liberare immediatamente le aree oggetto del servizio e dovrà immediatamente restituire al Committente tutti i documenti da esso ricevuti ai fini dell'esecuzione dell'ordine nonché tutti gli altri documenti detenuti dall'Appaltatore che siano rilevanti ai fini della garanzia della migliore continuità possibile nella corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ordine.

ARTICOLO 11 - GARANZIA

L'Appaltatore garantisce che l'opera è immune da vizi che la rendano inidonea all'uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti o occulti.

In particolare l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare al Committente beni/servizi conformi all'ordine.

I termini di garanzia decorrono dalla data di presa in consegna da parte del Committente dell'attività oggetto dell'ordine.

ARTICOLO 12 – PREZZI

In assenza di clausole espressamente previste nell'ordine i prezzi si intendono fissi e non soggetti a revisione.

Il corrispettivo contrattuale riportato sull'ordine si intende offerto ed accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dall'ordine, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli art. 1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente sia espressamente stabilito nell'ordine.

Il corrispettivo contrattuale riportato sull'ordine è globale e comprensivo di ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, anche se non previsto nei documenti contrattuali, e dei magisteri necessari per dare le lavorazioni complete, anche nelle parti non espressamente descritte nel capitolato speciale e negli elaborati di progetto, e adeguate alle finalità per le quali sono state progettate.

In conseguenza, il corrispettivo contrattuale non potrà subire in alcun caso variazioni o aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale, nonché nella valutazione degli oneri della sicurezza verificati ed accettati dall'Appaltatore, avendo il medesimo Appaltatore effettuato i necessari sopralluoghi e ogni verifica del progetto posto a base del corrispettivo contrattuale accettandone integralmente i contenuti.

In particolare l'Appaltatore ha verificato le tipologie e le relative quantità delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, sulla scorta degli elaborati progettuali e mediante accurati sopralluoghi; pertanto l'Appaltatore non potrà pretendere in alcun caso maggiori compensi oltre il corrispettivo contrattuale pattuito, qualora in fase esecutiva, per dare i lavori compiuti, si rendesse necessario eseguire maggiori e/o ulteriori lavorazioni rispetto a quelle indicate negli elaborati progettuali.

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni, obblighi, oneri, modalità e prescrizioni tecniche che possono essere connessi all'espletamento dell'ordine e di avere accettato il corrispettivo contrattuale, ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTI

I lavori saranno contabilizzati sulla base dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), redatto in contraddittorio con la Direzione del Committente.

Sul SAL sarà effettuata una trattenuta in % a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente ordine.

Il Committente potrà rivalersi su tali trattenute per tutte le spese, oneri e danni che fosse tenuto a sopportare per fatto imputabile all'Appaltatore, con salvezza d'ogni suo ulteriore diritto e credito.

Salvo quanto stabilito nel comma precedente, lo svincolo delle trattenute di garanzia potrà essere effettuato a mesi dal collaudo; tale importo potrà comunque essere pagato all'Appaltatore a collaudo effettuato, dietro presentazione da parte di quest'ultimo di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con scadenza a mesi dal collaudo stesso.

La fideiussione dovrà contenere un vincolo irrevocabile a favore del Committente.

Nonostante il collaudo con esito favorevole da parte del Committente l'Appaltatore, a semplice richiesta dello stesso Committente ai sensi dell'art. 1670 Cod. Civ., sarà tenuto ad eseguire tutti gli interventi, riparazioni e sostituzioni che fossero ancora prescritti dal Cliente finale, e a sopportare tutte le conseguenze pregiudizievoli, derivanti dall'inadempimento ai propri obblighi, connesse con il collaudo da parte del Cliente finale e con le responsabilità sancite dagli art. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

ARTICOLO 14 - FATTURE

Le fatture dovranno essere predisposte ed inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema informatico adottato da ENGIE. La fattura potrà essere creata sia attraverso il messaggio di posta elettronica con il quale l'Appaltatore riceverà l'ordine di acquisto, sia tramite il portale "Coupa Supplier Network", accessibile previa registrazione. L'Appaltatore è tenuto allegare nel sistema copia elettronica (pdf) della fattura cartacea. Non saranno considerate ricevute fatture inviate via posta tradizionale.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture con data non antecedente alla fornitura alla quale si riferiscono. In mancanza di una o più delle indicazioni sopracitate, ENGIE respingerà la fattura all'Appaltatore. Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., la fattura dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che per il pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico, è indicato il c/c bancario dedicato.

Le fatture dovranno tassativamente recare le seguenti indicazioni:

- a) il numero dell'Ordine
- b) la data di emissione della fattura
- c) gli estremi del SAL a cui si riferisce la fattura
- d) la banca di appoggio completa di numero di Conto Corrente
- e) l'espressa riproduzione della clausola di incedibilità del relativo credito.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore ometta di riportare sulla fattura anche solo una delle indicazioni sopra riportate, il Committente respingerà la fattura sino a che lo stesso Appaltatore non provveda alla sua regolarizzazione formale, senza che quest'ultimo possa invocare o pretendere alcunché per il diniego o il differimento del pagamento.

L'Appaltatore dovrà emettere la fattura con data non antecedente all'attività alla quale si riferisce.

ARTICOLO 15 - EXTRACONTRATTUALI

Nessun extra sarà riconosciuto all'Appaltatore se non preventivamente concordato ed accettato dal Committente con regolare ordine scritto.

ARTICOLO 16 - RISARCIMENTO DANNI

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di qualunque danno a persone o cose anche di terzi che i dipendenti dello stesso hanno causato, salvo l'accertamento di eventuali responsabilità del Committente.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o a parti difettose della sua fornitura.

Inoltre l'Appaltatore è obbligato a tenere il Committente indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo il Committente degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONE

L'Appaltatore assume piena responsabilità per tutti gli infortuni ed i danni subiti dai propri dipendenti e/o persone che operino per conto dell'Appaltatore preventivamente autorizzate dal Committente.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile per i danni arrecati a persone e/o cose del Committente o di terzi che dovessero verificarsi in occasione dell'esecuzione dei lavori eseguiti sia in locali del Committente od in altri di cui quest'ultimo ha la responsabilità.

L'Appaltatore si impegna a stipulare ed a mantenere operante a proprie spese per tutta la durata dell'appalto idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Committente a copertura integrale di quanto sopra descritto.

La polizza dovrà contenere l'impegno della Compagnia di Assicurazione a non sospendere o ridurre la garanzia senza preventivo avviso scritto al Committente.

Copia della polizza dovrà essere allegata all'ordine.

ARTICOLO 19 – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore si obbliga a manlevare ed a tenere indenne il Committente dalle responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire al Committente in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Parimenti l'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da ogni responsabilità per gli infortuni subiti dagli operai e da terzi, ivi compresi i dipendenti del Committente e del Concessionario operanti nell'area di cantiere, in conseguenza anche solo indiretta dell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 20 – INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con tale termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché i modelli ed i campioni) che il Committente comunichi o metta a disposizione dell'Appaltatore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti/servizi, restano di esclusiva proprietà del Committente.

ARTICOLO 21 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non fare pubblicità facendo uso del nome del Committente ed a trattare qualsiasi informazione contenuta nell'ordine ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale.

Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dal Committente.

ARTICOLO 22 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Premesso che il Committente è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione della Qualità), si richiede al Fornitore:

- copia dei certificati di taratura di tutti gli strumenti/apparecchiature per prove, misurazioni e collaudi che verranno utilizzati nell'espletamento delle attività richieste dall'ordine e che tali apparecchiature siano tarate in centri SIT, SINAL o equivalenti;
- evidenza dei controlli e delle registrazioni delle attività eseguite (la modalità di consuntivazione verrà concordata preventivamente con il referente del Committente).

ARTICOLO 23 – TUTELA DELL'AMBIENTE

Premesso che il Committente è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale), si richiede al Fornitore:

- L'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme di tutela ambientale e delle normative cogenti.
- I residui delle lavorazioni ed i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente a cura dello stesso od in caso di diverso accordo dovranno essere depositati negli appositi contenitori indicati dal Committente. Sarà cura dell'Appaltatore inviare la quarta copia del "Formulario" di ogni rifiuto smaltito (a chiusura del cantiere).
- Sarà cura dell'appaltatore fornire, a chiusura cantiere (se il contratto è inferiore a 1 anno) o semestralmente, l'elenco, le schede tecniche e le quantità dei prodotti chimici e/o delle sostanze pericolose utilizzate nell'espletamento delle attività richieste.

ARTICOLO 24 - GIURISDIZIONE E ARBITRATO

L'ordine in tutti i suoi termini e condizioni è amministrato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Appalto.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione dell'ordine sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Data

Data

Timbro

Timbro

Firma Committente

Firma Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Appaltatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24.

Data

Timbro

Firma Appaltatore